

**U.O.S. Dipartimentale di DIABETOLOGIA ed ENDOCRINOLOGIA**

Tel. 0444/708124 – Fax 0444/708123  
Responsabile dott.ssa Simonetta Lombardi

**RILASCIO / RINNOVO / RICLASSIFICAZIONE PATENTI A, B, BE E SOTTO CATEGORIE  
PER IL PAZIENTE DIABETICO**

Prima di accedere alla visita di rilascio / rinnovo / riclassificazione il paziente deve **effettuare una visita diabetologica ( da prenotare almeno 6 mesi prima della scadenza della patente )** presso la sede del **Servizio di diabetologia dove abitualmente è seguito** durante la quale gli verrà rilasciato un **certificato diabetologico** che dovrà presentare alla visita di rinnovo effettiva.

Per ottenere il certificato diabetologico per patente, il paziente deve presentarsi alla **visita diabetologica** munito di :

- **Elettrocardiogramma** ( di data non superiore 6 mesi );
- **Visita oculistica ( esame del fondo oculare e grado di rifrazione se guida con lenti, di data non superiore 6 mesi );**
- **Esami ematochimici con glicemia, emoglobina glicosilata, creatinina, es.urine standard ( di data non superiore a 2 mesi );**
- **microalbuminuria ( di data non superiore a 12 mesi ).**

**La visita di rilascio / rinnovo / riclassificazione, in caso di assenza di complicanze del diabete e per le categorie di patenti A, B, BE e sotto categorie, verrà poi effettuata**

- **presso le sedi Distrettuali (con accesso diretto) dell' U.L.S.S. 5 "Ovest Vicentino"**

**NB** : in caso di **complicanze del diabete** ( es. retinopatia diabetica laser trattata, occlusione tronchi sovraortici, blocco AV, aritmie a rischio per arresto cardiaco, cardiopatia ischemica grave, valvulopatie, portatori di pace maker) e per le categorie di patenti non previste ( es. **patente C, D, E** ) **il rinnovo potrà essere effettuato:**

- **presso la Commissione Medica Provinciale per il rinnovo delle patenti di Vicenza ( c/o Servizio di Igiene e Sanità pubblica ULSS 6 Via IV Novembre 46 Vicenza tel. 0444 / 752226 )**

**NB Il Decreto della Regione Veneto n. 2336 / 50.03.07.22, del 05/01/2010 prevede che il pagamento della prestazione sia a carico dell'interessato in quanto, non rispondendo a fini di tutela della salute, non rientra nei livelli essenziali di assistenza ( LEA ).**